



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 giugno 2015  
(OR. en)

10404/15

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0137 (NLE)**

---

---

**COASI 88  
ASIE 34  
ELARG 37**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 giugno 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 311 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 311 final.

---

All.: COM(2015) 311 final



Bruxelles, 26.6.2015  
COM(2015) 311 final

2015/0137 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima aderisca agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo agli accordi stessi.

La decisione del Consiglio del 14 settembre 2012<sup>1</sup> ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti.

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (in appresso l'"accordo"), è stato firmato il 10 maggio 2010.

In esito ai negoziati con la Repubblica di Corea, si presentano le seguenti proposte distinte:

- i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo (in appresso il "protocollo"), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea;
- ii) proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo, che il Consiglio dovrebbe adottare a tempo debito dopo la firma del protocollo.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo. La Commissione ritiene che i risultati dei negoziati siano soddisfacenti.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'UE a fornire una versione facente fede dell'accordo in croato, che è diventato una lingua ufficiale dell'UE.

La Commissione chiede al Consiglio di autorizzare la firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e l'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea. Dopo la firma del protocollo, il Consiglio procederà a tempo debito all'esame della seconda proposta, relativa alla conclusione del protocollo.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra<sup>2</sup> (in appresso l'"accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'adesione della Croazia all'accordo dev'essere approvata mediante un protocollo a tale accordo. Si applica una procedura semplificata in base alla quale il protocollo dev'essere concluso dal Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dai paesi terzi interessati.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati<sup>3</sup>. I negoziati con la Repubblica di Corea si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo.
- (5) L'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.

---

<sup>2</sup> GU L 332 del 19.12.2005, pag. 2.

<sup>3</sup> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

- (6) È opportuno che il protocollo sia firmato con riserva della sua conclusione in data successiva e applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, con riserva di conclusione del protocollo stesso.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

*Articolo 3*

Con riserva della sua conclusione in data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo stesso.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*